



COMUNE DI OSPEDALETTO
PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

N°81
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O G G E T T O

Sospensione del diritto di uso civico gravante su parte della p.f. 1571/3 e parte della p.f. 1741/1, in C.C. Ospedaletto per la coltivazione e per la realizzazione della pista di accesso della cava di inerti denominata "Rio Lagazin".

Oggi **dodici** del mese di **settembre** dell'anno **duemilaventicinque** alle ore **09:30**, in modalità videoconferenza, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Presenti/Assenti
Licciardiello Edy	Sindaco	P
Cavagna Genny	Vice Sindaco	P
Furlan Andrea	Assessore	P
Zortea Giorgio	Assessore	A

3	1
---	---

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Biscaro Sonia, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. Licciardiello Edy nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	Sospensione del diritto di uso civico gravante su parte della p.f. 1571/3 e parte della p.f. 1741/1, in C.C. Ospedaletto per la coltivazione e per la realizzazione della pista di accesso della cava di inerti denominata "Rio Lagazin".
---------	---

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Ospedaletto (TN) è proprietario di una cava di inerti denominata “Rio Lagazin”, ubicata in destra Brenta presso il rio Lagazin, dove l’asse del rio medesimo si inserisce nella piana di fondovalle della Valsugana;
- a seguito di specifica domanda la P.A.T., con deliberazione G.P. n. 2533 dd. 10.10.2003, ha inserito nello specifico Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali l’ampliamento della cava, comprendendo, oltre ad una maggiore superficie della 1471/1, almeno in parte, le pp.ffa. 1571/4, 1572/1/2, 1573, 1574, 1575, 1577, 1578, 1741/6;
- a seguito di gara esperita in data 29.03.2011, la Ditta Calcestruzzi Atesini s.r.l. di Roncegno Terme (TN) risultava aggiudicataria della concessione della coltivazione della suddetta cava denominata “Rio Lagazin”, ed in data 07.10.2011 si è proceduto alla stipula del relativo contratto Rep. 266, registrato c/o Agenzia delle Entrate di Borgo V. (TN) in data 11.10.2011;
- la ditta Calcestruzzi Atesini S.r.l., con propria nota-pec dd. 07.09.2016, pervenuta al Comune di Ospedaletto in data 13.09.2016 sub prot. com. n. 3468, ha rinunciato alla concessione e che tale atto di recesso, come espressamente riportato nella sentenza n. 309/2023 del Tribunale di Trento, “è espressivo di un corrispondente diritto potestativo del concessionario, immediatamente efficace e vincolante inter partes, del quale il Comune di Ospedaletto non ha potuto che prendere recettiziamente atto”;

Considerato che l’Amministrazione comunale, dopo anni di sospensione dell’attività, intende riprendere lo sfruttamento minerario dell’area, quale fonte economica importante e significativa per la Comunità di Ospedaletto, viste anche le attuali buone condizioni di mercato relative all’attività in esame, sulla base di un progetto di ampliamento della cava - rinnovo con variante;

Atteso che il 1° marzo 2017 è entrata in vigore la legge provinciale 10 febbraio 2017, n. 1 avente ad oggetto "Modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006 e di disposizioni provinciali connesse" che ha apportato sostanziali modifiche alla legge di settore sulle cave, nell’intento di dare risposte concrete urgenti per favorire l'evoluzione competitiva del sistema produttivo locale;

Evidenziato che i luoghi di estrazione riguardano il settore posto in destra orografica del Brenta, investendo un settore di territorio geograficamente posto in area di fondovalle dove l’estrazione prevista riguarda 460.500 mc di materiale che vanno ad assoggettare il nuovo progetto di coltivazione alla fase di ampliamento della coltivazione terminata ormai una decina di anni fa. L’ampliamento della cava va ad interessare le pp.ffa. 1573-1574-1575-1572/10-1571/3 e parte delle pp.ffa. 1572/1 e 1741/1, tutte di proprietà del Comune di Ospedaletto. Il Piano Provinciale di Utilizzazione Sostanze Minerali va ad individuare l’area estrattiva conferendo alla stessa una sua identità produttiva e denominandola al n. 141 Cava Lagazin, con produzione di inerte a prevalenza carbonatica, anche nel suo ultimo aggiornamento;

Vista e richiamata la determinazione del Segretario comunale n. 23 di data 29.03.2024 con la quale si è provveduto ad affidare, ex art. 21, comma 2 lett. h) e comma 4 L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.ii., ed art. 50, comma 1, lett. b), D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, all'ing. Sandro Dandrea, avente studio tecnico in Castelnuovo (TN), P.IVA 01862120225, l'incarico per la redazione del progetto di ampliamento della cava di inerti "Rio Lagazin" (progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE), comprensivo della relazione paesaggistica, studio di impatto ambientale, ed esecutivo);

Atteso che il professionista incaricato ha provveduto ad elaborare e consegnare il progetto di cui trattasi, acquisito agli atti sub prott. comm. nn. 3582-3583 e 3602 del 31.07.2024, e successive integrazioni agli atti sub prott. nn. 5497 e 5498 dd. 24.12.2024;

Vista e richiamata la propria precedente deliberazione n. 80 di data 12.09.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto ad approvare e fare proprio il progetto definitivo di "Ampliamento della cava di inerti "Rio Lagazin" - loc. Maso Martello Comune di Ospedaletto - rinnovo con variante" su pp. ff. 1573-1574-1575-1572/10-1571/3 e parte della pp. ff. 1572/1 e 1741/1 C.C. Ospedaletto, di proprietà comunale", redatto dall'ing. Sandro Dandrea, avente studio tecnico in Castelnuovo (TN), acquisito agli atti sub prott. nn. 3582-3583 e 3602 del 31.07.2024, e successive integrazioni agli atti sub prott. nn. 5497 e 5498 dd. 24.12.2024 e sub prot. n. 3940 di data 10.09.2025, nel rispetto delle indicazioni e/o prescrizioni dei vari Servizi ed Uffici provinciali competenti, rinviando ad apposito successivo provvedimento la sospensione del vincolo di uso civico, sulla parte interessata dalla futura attività estrattiva, delle pp. ff. 1741/1 e 1571/3, in C.C. Ospedaletto, come da specifica planimetria di progetto, secondo quanto previsto dall'art. 15 della L.P. n. 6/2005 e dall'art. 13 della L.P. n. 7/2006;

Acclarato che per poter accedere all'area di cava risulta necessario realizzare apposita pista d'accesso, che andrà ad interessare, come da planimetria allegata, oltre a due particelle di proprietà privata, parte della p.f. 1741/1;

Rilevato che la p.f. 1741/1 e la p.f. 1571/3, in C.C. Ospedaletto, sono soggette al vincolo di Uso Civico e che necessita, pertanto procedere, prima di avviare la gara per l'affidamento della concessione delle attività di sfruttamento, alla sospensione del vincolo sulla parte interessata dalla futura attività estrattiva e dalla pista di accesso alla stessa;

Considerato che, trattandosi di beni soggetti alla legge 16.06.1927, n. 1766 ed al relativo regolamento di attuazione, approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, con natura di uso civico a favore degli abitanti del Comune di Ospedaletto, il cui godimento è disciplinato dalla L.P. 14.06.2005, n. 6, in base a quanto previsto dall'art. 15, comma 6, della medesima normativa e dall'art. 13 "*Beni di uso civico*" della L.P. 24.10.2006, n. 7 "*Legge provinciale sulle cave*", ai fini di poter procedere all'aggiudicazione di una procedura ad evidenza pubblica per la concessione dei beni in oggetto, è necessario effettuare la sospensione di detto vincolo unitamente all'approvazione del progetto di coltivazione dei lotti da assegnare, la quale decorre dalla data di efficacia del provvedimento di concessione alla coltivazione di cava rilasciato ai sensi dell'art 11, comma 3, della citata L.P. n. 7/2006;

Evidenziato, a tal proposito, che:

- ai sensi dell'art. 4 della citata L.P. 6/2005, all'amministrazione dei beni comunali di uso civico provvede il Comune;
- alla sospensione deve peraltro conseguire un "effettivo beneficio per la generalità degli abitanti del Comune", beneficio che, nella fattispecie, è rappresentato:

- dalle modalità di utilizzo dei beni, conformi alla loro destinazione urbanistica. I beni del cui affidamento si tratta rientrano nell'area di coltivazione della cava, utilizzo questo consentito anche in virtù di quanto stabilito dall'art. 15, comma 10, della citata L.P. 6/2005, in base al quale *“Il corrispettivo riferito a concessioni minerarie deve uniformarsi a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, al fine di uniformare il contributo di concessione a livello provinciale.”*;
- l'utilizzo naturale del bene è la concessione in uso esclusivo ad un solo soggetto con impiegarlo. La concessione individuale deve ottimizzare gli interessi della collettività proprietaria, ottimizzazione che, a fronte di tali beni, non può che tradursi nel perseguimento del maggior vantaggio economico, ottenibile attraverso un effettivo confronto concorrenziale;

Precisato inoltre che:

- il canone annuo di concessione determinato ai sensi dell'art. 12 L.P. 7/2006 vale anche come corrispettivo per la sospensione del diritto di uso civico;
- all'amministrazione dei beni di uso civico provvede il Comune ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 4 L.P. 6/2005;

Dato atto che, per quanto concerne l'aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica, verrà adottata apposita deliberazione da parte della Giunta comunale;

Vista la circolare del Servizio Industria, Ricerca e Minerario - Ufficio Giuridico amministrativo in materia mineraria – prot. n. 519696 dd. 04.07.2023

Ciò premesso e considerato;

Accertata la propria competenza in tema di sospensione del diritto di uso civico;

Vista la legge provinciale n. 6 del 14 giugno 2005 recante “Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico”, ed in particolare gli articoli 15 e 21, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 06 aprile 2006 n. 6-59/Leg., ed in particolare gli artt. 16 e 17;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.P. 6/2005, per l'esecuzione di atti deliberativi comportanti la sospensione del diritto di uso civico per una durata inferiore ai nove anni non è necessaria l'autorizzazione da parte del Servizio Autonomie Locali della P.A.T.;

Ritenuto pertanto di procedere alla sospensione del diritto di uso civico - facendola decorrere dalla data di efficacia del provvedimento di concessione alla coltivazione di cava, rilasciato ai sensi dell'art. 11, comma 3, della citata L.P. n. 7/2006, e per una durata pari a quella della concessione del bene assegnato ai sensi dell'art. 12 della L.P. 7/2006 - gravante sui beni tavolarmente identificati nelle pp. ff. 1571/3 (per mq. 791) e 1741/1 (per mq. 51771), parti destinate ad attività estrattiva e pista d'accesso, tutte in P.T. 1030, C.C. Ospedaletto, ricadenti nell'area di coltivazione denominata al n. 141 “Cava Lagazin”, come evidenziati nella specifica planimetria di progetto allegata alla presente in quanto parte integrante e sostanziale;

Ravvisata l'opportunità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., al fine di

poter procedere con i conseguenti adempimenti, nel dettaglio di consentire la definizione della procedura di aggiudicazione quanto prima;

Preso atto dei pareri di cui all'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2, e s.m., espressi in forma digitale ed allegati al presente provvedimento;

Visti:

- la L.P. n. 18/2015 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979" e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m.;
- Il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 28.06.2018;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 23/12/2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025-2027;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 09/01/2025, con la quale si è provveduto ad approvazione l'Atto Programmatico di indirizzo per la sola parte finanziaria;
- il Piano integrato di attività e di organizzazione" (P.I.A.O.) 2023-2025, approvato con deliberazione del Consiglio direttivo n. 54 di data 27.07.2023, aggiornato per il 2025 con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 di data 25.03.2025 e n. 60 del 28/05/2025;

Ricordato che le disposizioni di cui alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 e del Codice di comportamento si applicano anche all'affidatario del presente provvedimento, obbligato al loro rispetto dal momento dell'avvenuta esecutività dello stesso, pena risoluzione del rapporto contrattuale;

Accertata la propria competenza;

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di disporre, per le finalità di cui in premessa, la sospensione del diritto di uso civico - facendola decorrere dalla data di efficacia del provvedimento di concessione alla coltivazione di cava, rilasciato ai sensi dell'art 11, comma 3, della citata L.P. n. 7/2006, e per una durata pari a quella della concessione del bene assegnato ai sensi dell'art. 12

della L.P. 7/2006 - gravante sui beni tavolarmente identificati nella pp. ff. 1571/3 (per mq. 791) e 1741/1 (per mq. 51771, parti destinate ad attività estrattiva e pista d'accesso, tutte in P.T. 1030, C.C. Ospedaletto, ricadenti nell'area di coltivazione denominata al n. 141 "Cava Lagazin", come evidenziati nella specifica planimetria di progetto allegata alla presente in quanto parte integrante e sostanziale;

2. Di demandare ad appositi successivi provvedimenti la costituzione della servitù necessaria per la realizzazione della pista d'accesso alla cava e l'indizione della gara, secondo quanto previsto e disposto dalla L.P. 24.10.2006 n. 7 e s.m. e secondo quanto previsto e disposto dalla L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m. – artt. 17 e 18 e relativo regolamento di esecuzione, per l'affido della concessione, a Ditta idonea, per lo sfruttamento della cava sub 1.;
3. Di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune;
4. Di dichiarare, a seguito di separata ed autonoma votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 4° comma del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m., per le motivazioni indicate in premessa.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R 03.05.2018 n. 2 e s.m.;*
- b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- c) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.*

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Sospensione del diritto di uso civico gravante su parte della p.f. 1571/3 e parte della p.f. 1741/1, in C.C. Ospedaletto per la coltivazione e per la realizzazione della pista di accesso della cava di inerti denominata "Rio Lagazin".
---------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Licciardiello Edy

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Biscaro Sonia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.

Oggetto: Sospensione del diritto di uso civico gravante su parte della p.f. 1571/3 e parte della p.f. 1741/1, in C.C. Ospedaletto per la coltivazione e per la realizzazione della pista di accesso della cava di inerti denominata "Rio Lagazin".

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 12-09-25

Il Responsabile del servizio
F.to Biscaro Sonia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.

Oggetto: Sospensione del diritto di uso civico gravante su parte della p.f. 1571/3 e parte della p.f. 1741/1, in C.C. Ospedaletto per la coltivazione e per la realizzazione della pista di accesso della cava di inerti denominata "Rio Lagazin".

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 12-09-25

Il Responsabile del servizio
F.to Trentin Sara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 81 del 12-09-2025

Oggetto: Sospensione del diritto di uso civico gravante su parte della p.f. 1571/3 e parte della p.f. 1741/1, in C.C. Ospedaletto per la coltivazione e per la realizzazione della pista di accesso della cava di inerti denominata "Rio Lagazin".

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 10 giorni consecutivi con numero di registrazione 337 all'albo pretorio on line del sito www.comune.ospedaletto.tn.it.

Contestualmente all'affissione all'albo la presente deliberazione viene comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 79 comma 2 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.

- Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

IL RESPONSABILE

Dott.ssa Biscaro Sonia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 81 del 12-09-2025

Oggetto: Sospensione del diritto di uso civico gravante su parte della p.f. 1571/3 e parte della p.f. 1741/1, in C.C. Ospedaletto per la coltivazione e per la realizzazione della pista di accesso della cava di inerti denominata "Rio Lagazin".

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE
Biscaro Sonia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa